

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

REGIONE LAZIO

E

.....

*(indicare una delle seguenti: Città metropolitana di Roma Capitale/ Provincia di Latina/
Provincia di Viterbo/ Provincia di Frosinone/ Provincia di Rieti)*

(di seguito, denominate PARTI)

VISTA

la determinazione dirigenziale n...del...cui si rinvia per relationem anche per la motivazione del presente atto

PREMESSO CHE

- Il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede all'art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, che allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula, con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma. Nell'ambito delle convenzioni stipulate con le Regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, e in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a

tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è autorizzato a utilizzare una somma non superiore a 90 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità sopra rappresentate.

- Il citato articolo 15 della l. 125/2015, prevede, al comma 6-bis, che nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'articolo 11, comma 1 che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province Autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo; ai sensi del comma 4 dell'articolo 11, in via transitoria le citate convenzioni possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo:

- Lo stesso decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'articolo 33 che l'importo di cui all'articolo 15, comma 3 del decreto legge n. 78 del 2015 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
- L'Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 richiama l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni e prevedendo pertanto, nell'ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee di collaborazione interistituzionale che valorizzino le buone pratiche esistenti nei contesti regionali. A tal fine, il medesimo Accordo prevede l'impegno alla definizione congiunta di un Piano generale di raccordo delle azioni di politiche attive per il lavoro contenute nei Programmi operativi nazionali e regionali della

programmazione europea 2014-2020, per il rafforzamento dei servizi per l'impiego anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo.

CONSIDERATO CHE

- In attuazione dell'art. 15, comma 1, del decreto legge n. 78/2015, convertito con modifiche dalla legge n. 125/2015, e del decreto legislativo n. 150/2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e Province autonome concordano un Piano nazionale sulle politiche attive del lavoro, per un migliore coordinamento degli interventi sia nazionali che regionali in materia, mediante l'utilizzo di risorse a valere su PON e POR, nell'ambito della programmazione FSE 2014-2020;
- allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, le Parti, in attuazione della convenzione stipulata in data 17 dicembre 2015 tra il MLPS e la Regione Lazio, stipulano la presente convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro;
- le Parti ritengono prioritario procedere al rilancio, al miglioramento e alla riqualificazione dei servizi per il lavoro nel territorio della Regione Lazio nell'ambito del riordino delle funzioni e competenze in atto esercitate dalle province in materia di mercato del lavoro, al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni su tutto il territorio nazionale;

Tutto ciò visto, premesso e considerato, che costituisce parte integrante della presente convenzione,

SI CONVIENE

Art. 1

(Rapporti e obblighi)

1. Alla Regione Lazio spettano le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro e in particolare:
 - identificazione della strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150/2015;
 - accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 150/2015;
 - accreditamento dei servizi per il lavoro, secondo i criteri definiti con decreto di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015;
 - interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
 - modalità e principi comuni di gestione dei servizi e delle politiche attive di cui alle linee guida dell'allegato 1 alla presente convenzione.

2. Alla Regione Lazio spetta, inoltre, la gestione operativa e la definizione degli obiettivi dei servizi e delle politiche attive e la responsabilità delle articolazioni territoriali pubbliche a esse prepostedenominateai sensi del d.lgs 150/2015 Centri per l'impiego, di seguito CPI.
3. La Regione Lazio, attraverso i CPI, svolge in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le attività previste dall'articolo 18 e indicate dal Patto di servizio di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 150/2015. Al tal fine la Regione Lazio procede alla riqualificazione del personale dei CPI, ove necessario, anche attraverso l'assistenza tecnica di Italia Lavoro e Isfol.
4. La Regione Lazio si impegna a individuare, misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), 21 e 22 del decreto legislativo n. 150/2015.
5. La Regione Lazio, al fine di attuare il collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. garantisce un servizio di inserimento lavorativo dei disabili su base provinciale.
6. Alla Città metropolitana di Roma capitale e agli Enti di area vasta spetta, in via transitoria, la gestione dei centri per l'impiego fermo il rispetto da parte della Regione Lazio degli impegni finanziari di cui all'Accordo Quadro del 30 luglio 2015.

Art. 2

(Servizi e politiche attive per il lavoro)

1. La Città metropolitana di Roma capitale/gli Enti di area vasta, garantiscono in particolare attraverso il personale assegnato ai CPI le seguenti attività:
 - l'accertamento della condizione di disoccupazione dell'utente secondo quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 150/2015 e l'aggiornamento costante della banca dati;
 - la profilazione dell'utente e la stipula del patto di servizio secondo quanto previsto dall'art. 20 decreto legislativo n. 150/2015 e l'aggiornamento costante della scheda anagrafica professionale;
 - l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro previste dall'art. 18 del decreto legislativo n. 150/2015, nel rispetto e nei limiti di quanto indicato nella deliberazione della giunta regionale 198/2014 e s.m.i.;
 - garantire il rispetto dei meccanismi di condizionalità previsti dagli artt. 21 e 22 del decreto legislativo n. 150/2015;
 - il rilascio dell'assegno di ricollocazione secondo quanto previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 150/2015;

- l'attuazione del collocamento mirato secondo quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia;
 - l'attuazione delle politiche attive programmate dalla regione.
2. La Città metropolitana di Roma capitale/gli Enti di area vasta si impegnano a comunicare entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione il nominativo del responsabile provinciale per l'attuazione delle politiche attive del lavoro nonché l'elenco nominativo del personale a tempo indeterminato e determinato, ove non ancora trasmesso, con le relative qualifiche, assegnato ai CPI e le spese di funzionamento relative al 2015.

Art. 3

(Piano delle performance)

1. Le attività previste dalla presente convenzione costituiscono parte integrante del Piano della Performance della Città metropolitana e degli Enti di area vasta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della convenzione stipulata tra il dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Lazio in data 17 dicembre 2015.

Art. 4

(Quadro finanziario)

1. Con Decreto 377/II/2015 del Direttore generale per le Politiche attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha assegnato alla Regione Lazio, con riferimento all'anno 2015, risorse pari euro 15.194.384.= salvo conguaglio. La quota di partecipazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa all'anno 2016 verrà definita con successivo decreto direttoriale. La Regione Lazio si impegna a trasferire tali risorse non appena saranno trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e comunque entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento delle stesse, fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2 della convenzione.

2. La Regione Lazio si impegna a concorrere agli oneri di funzionamento, ivi compresi quelli relativi al personale dei servizi per l'impiego, per gli anni 2015 e 2016, nella misura massima di € 10.000.000.= annui, previo accertamento della spesa effettivamente sostenuta dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dagli Enti di area vasta nelle annualità 2015 e 2016;

3. Lo stanziamento di € 10 milioni riferito all'annualità 2016, è previsto nella proposta di legge di bilancio 2016-2018, già approvata con D.G.R. del 9 dicembre 2015, n. 719 cui si rinvia;

4. La Regione Lazio si impegna entro il 31 dicembre 2015 a trasferire, a titolo di anticipazione per gli oneri del personale e dei costi di funzionamento dei servizi per l'impiego, alla Città metropolitana di Roma Capitale e gli Enti di area vasta per l'annualità

2015, risorse pari a 10.000.000 di € secondo la seguente tabella di riparto calcolata in percentuale sulla base della spesa comunicata dagli stessi enti per l'annualità 2015:

	Riparto
Città Metropolitana Roma Capitale	6.100.000
Viterbo	800.000
Rieti	300.000
Frosinone	1.400.000
Latina	1.400.000
	10.000.000

6. La città metropolitana di Roma capitale e gli Enti di area vasta si impegnano a comunicare trimestralmente alla Regione Lazio le eventuali variazioni nel numero del personale assegnato ai CPI. Entro giugno 2016 gli stessi si impegnano a presentare una previsione relativa alle spese di funzionamento ivi compresi gli oneri del personale in servizio a quella data.

Art. 5

(Durata)

1. La presente convenzione ha validità per le annualità 2015 e 2016, con impegno a effettuare una verifica entro il 30 giugno 2016, per quanto riferibile all'annualità 2017.
2. La presente convenzione può essere integrata o modificata a seguito dell'approvazione del Piano nazionale di coordinamento di cui al considerato della presente convenzione.

Data _____

Regione Lazio

Città metropolitana di Roma Capitale
o (provincia di.....)

Allegato 1